

Roma, 25 gennaio 2011

Prot. n. 10-11

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
on. Stefania PRESTIGIACOMO
via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
On. Altero MATTEOLI
Piazza Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

Al Presidente della Consulta per la
Logistica e l'Autotrasporto
e Sottosegretario ai Trasporti
Dr. Bartolomeo GIACHINO
Piazza Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

Al Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
avv. Luigi PELAGGI
via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

e, p.c. Al Settore Ambiente
di Confcommercio Imprese per l'Italia

Oggetto: osservazioni e proposte per una miglior gestione dei rifiuti con il sistema SISTRI.

Nell'ambito della collaborazione che la scrivente Confederazione ha sempre prestato per l'avvio del nuovo sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, riteniamo doveroso sottoporre all'attenzione delle SS. VV. le seguenti osservazioni e proposte, per il miglior avvio dello stesso SISTRI, ottimizzando il rinvio di cinque mesi opportunamente concesso con il recente decreto ministeriale 22 dicembre 2010 ed alla luce delle disposizioni normative introdotte con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.



Innanzitutto riteniamo opportuno ed urgente che **venga rinviato l'obbligo**, che incombe su tutte le imprese iscritte al SISTRI, di **versare il contributo annuale per il 2011** entro la scadenza del 31 gennaio p.v., come indicato dall'articolo 4 del D.M. 17 dicembre 2009.

Quanto sopra per una duplice ragione.

In primo luogo, poiché la menzionata disposizione stabilisce che il pagamento del contributo è finalizzato alla *"copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento"* dello stesso SISTRI, la cui operatività è decorsa soltanto dal 1° ottobre 2010 ed il cui funzionamento completo, tra tutti i soggetti della filiera, non si è ancora verificato, per una serie di motivazioni.

In secondo luogo, per non gravare economicamente sui costi delle imprese che operano nel settore, ed in particolare su quelle che effettuano il trasporto dei rifiuti, che nell'ultimo semestre hanno sopportato, oltre ai costi relativi ai contributi per le black-box, anche quelli straordinari per la loro installazione sugli autoveicoli e per l'acquisizione della carte SIM, per circa 400 euro ad automezzo.

Per queste ragioni proponiamo di prorogare la validità del contributo al SISTRI pagato nel 2010 **fino al primo anno di effettivo funzionamento** dello stesso, modificando adeguatamente l'articolo 4 del citato DM 17.12.2009.

In secondo luogo, l'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010, pur avendo risolto numerose problematiche relative agli aspetti normativi del SISTRI, ha lasciato aperte alcune questioni importanti, tra le quali segnaliamo:

- a) **l'obbligo di iscrizione al SISTRI delle imprese straniere** di trasporto dei rifiuti, previsto per ora solo come possibilità dal comma 5, del nuovo articolo 188-ter, mentre la categoria richiede che dette imprese debbono necessariamente essere equiparate e trattate allo stesso modo di quelle italiane, onde evitare una concorrenza sleale legalizzata in danno ai nostri vettori. Andrebbe quindi emanato quanto prima il decreto interministeriale (Ambiente/Infrastrutture e Trasporti) previsto dalla menzionata disposizione, nel quale va ribadito che le imprese straniere debbono osservare, al pari delle imprese italiane, la normativa sull'idoneità dei mezzi in loro disponibilità, la corretta applicazione della disciplina comunitaria del noleggio dei veicoli, nei casi ove questo ricorra, e l'adempimento della disposizione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 286/2005, secondo la quale *"I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente"*;

- b) **la delimitazione della responsabilità del vettore per rifiuti trasportati**, in caso di loro difformità tra la loro descrizione e la loro effettiva natura e consistenza, che pur essendo stata circoscritta, dal comma 3 del nuovo articolo 193, alle sole difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sembra non garantire il vettore, che dal punto di vista operativo, può accorgersi delle citate difformità solo se queste sono evidenti ad un mero esame visivo dei rifiuti, svolto da parte del conducente addetto alla guida dei veicoli che li sta trasportando. Analoga delimitazione andrebbe posta alla norma di cui all'articolo 260.-bis, comma 7 del testo unico ambientale che punisce in maniera, a nostro giudizio, spropositata, il trasportatore che, pur avendo utilizzato il SISTRI, omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-Area movimentazione e con l'applicazione dell'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), per uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, poiché il vettore (o meglio il conducente) non può in alcun caso essere responsabile della correttezza dei dati dell'analisi chimico-fisica contenute in un documento che non viene né commissionato, né tantomeno realizzato da lui;
- c) **la questione delle imprese di trasporto specializzate nella attività di "spurgo dei pozzi neri"**, che con la sostituzione del comma 5, dell'articolo 230, sembra siano da considerare come produttori dei rifiuti che trasportano e quindi passare da un regime di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, in quello della licenza al trasporto di cose in conto proprio, con tutte le conseguenze che ciò determinerebbe sul cambio di attività secondo la legge sull'autotrasporto (legge 6 giugno 1974, n. 298) ed i requisiti e le condizioni per esercitare detta attività.

Su tutte queste e altre questioni normative sarebbe auspicabile che si possa avere un confronto, o in una commissione specifica, ovvero nell'ambito del neo costituendo Comitato d'indirizzo previsto nell'accordo del 22 dicembre scorso, tra il Ministero dell'Ambiente, Rete Imprese Italia (cui la scrivente aderisce) e Confindustria.

Va infine ricordato che sussistono ancora numero questioni tecniche che impediscono un corretto e proficuo avvio del SISTRI, tra le quali:

- la funzionalità del sistema informatico, che sino ad oggi le nostre imprese di trasporto non sono state in grado di utilizzare, poiché quelle poche volte che hanno potuto testarlo, con un produttore che ha inserito i rifiuti sul sito (registro cronologico) ed ha aperto la relativa Area movimentazione, non sono poi riuscite a far registrare l'operazione dall'impianto di destinazione e, nei rarissimi casi in cui ciò è accaduto, il sistema non ha ancora inviato la mail di conferma al produttore, di avvenuta corretta gestione dei rifiuti;
- la presenza di numerose token USB non funzionanti, o che non permettono l'accesso al sistema;
- il consistente numero di black-box non perfettamente funzionante;

- la questione del percorso da indicare e delle prescrizioni da seguire in caso di sua modificazione, prima o durante l'effettivo viaggio;
- la problematica dei costi di telefonia, generati dalle SIM installate all'interno delle balck-box, anche quando l'impresa non ha ancora operato con il SISTRI;
- le istruzioni da seguire nei casi in cui occorre cambiare l'autoveicolo con cui si intendeva svolgere il trasporto e che era stato indicato sul sito, sia nei casi in cui il viaggio debba ancora iniziare, sia, e soprattutto, dopo che il viaggio ha avuto inizio;
- cosa far quando si cambia il semirimorchio o il rimorchio e si trasportano quindi rifiuti diversi;
- come comportarsi in caso di cambio autista
- la possibilità di sperimentare il sistema, fino a quando lo stesso non presenti più anomalie importanti;
- la necessità di svolgere adeguate azioni formative, soprattutto verso i conducenti delle imprese di trasporto, che sono i principali operatori del nuovo sistema;
- l'esigenza di poter disporre di più token USB trasportatore per la medesima sede.

Su queste ed altre questioni pratiche riteniamo più utile avere un confronto diretto con i tecnici del sistema, piuttosto che proseguire – nella presente - con una loro tassativa elencazione.

Per tutti gli aspetti normativi e tecnici sopra indicati e per altri che al momento non abbiamo elencato, **Confrasperto chiede alle SS.VV. di avviare un confronto in una commissione specifica, con la quale esaminare e risolvere le principali questione che ancora ostacolano il pieno avvio del SISTRI**, per far sì che questo nuovo sistema possa assolvere al meglio alle sue finalità in cui tutti crediamo .

In attesa di un cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Presidente ASSTRI
Alessandro Vanni



Il Presidente FAI
Paolo Ugge

